

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

DISEGNO DI LEGGE

N. 36/A

presentato dalla Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, BARTOLAZZI

il 19 luglio 2024

Modifiche alla legge regionale 5 maggio 2023, n. 5
(Disposizioni urgenti in materia di assistenza primaria)

RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Il presente disegno di legge ha anzitutto una ratio organizzativa, in funzione di tutela della salute, che consenta di fare fronte all'assenza di assistenza primaria in aree disagiate della regione, unico modo individuabile allo stato attuale per garantire uniformi livelli essenziali di assistenza nel territorio.

Con tale proposta, il legislatore regionale predispone un rimedio organizzativo straordinario finalizzato ad assicurare la completa copertura delle cure primarie, altrimenti pregiudicato dalla assenza nelle aree più disagiate di medici delle cure primarie (medici di medicina generale). Tali disposizioni attengono, quindi, ad un ambito strettamente inerente all'organizzazione sanitaria, la quale costituisce componente fondamentale della tutela della salute.

All'articolo 1, dopo il comma 2, della legge regionale 5 maggio 2023, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di assistenza primaria), sono aggiunti i commi 2 bis e 2 ter.

Il comma 2 bis autorizza le ASL, al fine di evitare l'interruzione anche temporanea dei progetti di assistenza primaria e continuità assistenziale, previsti dal comma 2 e nelle more della redistribuzione delle relative economie sulla base dei fabbisogni rappresentati, ad utilizzare risorse del proprio bilancio aziendale.

Il comma 2 ter autorizza le ASL, allo scopo di garantire uniformi livelli essenziali di assistenza nel territorio e con la prioritaria finalità di individuare misure organizzative atte ad assicurare l'assistenza sanitaria di base ai cittadini di aree disagiate della Regione, a fornire a tutti i medici impegnati nei progetti aziendali di assistenza primaria e continuità assistenziale, i ricettari di cui all'articolo 50 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici)). Tale disposizione è, altresì, applicabile ai medici in quiescenza che abbiano aderito ai progetti aziendali di

assistenza primaria e continuità assistenziale, anche con contratti libero professionali, laddove non sia garantita la completa copertura delle cure primarie per assicurarne le medesime funzioni, per le sole attività e limitatamente ai pazienti degli ambiti territoriali riferibili ai predetti progetti, sino al 31 dicembre 2024.

L'articolo 2 del disegno di legge, rubricato "Norma finanziaria", prevede che dall'attuazione della legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

RELAZIONE DELLA SESTA COMMISSIONE PERMANENTE SALUTE, POLITICHE SOCIALI, PERSONALE DELLE ASL, IGIENE VETERINARIA, ATTIVITÀ SPORTIVE, ALIMENTAZIONE, EMIGRAZIONE E IMMIGRAZIONE

composta dai Consiglieri

FUNDONI, Presidente - ARONI, Vice presidente - MELONI Corrado, Segretario - SERRA, Segretario - AGUS - CANU - CIUSA - COZZOLINO - FRAU - LOI - PERU - PILURZU - PIRAS – TICCA – Rubiu, osservatore

Relazione di maggioranza

(On.le Fundoni)

pervenuta il 7 agosto 2024

La Sesta Commissione permanente nella seduta del 6 agosto 2024 ha licenziato a maggioranza, con l'astensione dei gruppi dell'opposizione, il disegno di legge n. 36 concernente "Modifiche alla legge regionale 5 maggio 2023, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di assistenza primaria)".

Il disegno di legge, che reca modifiche alla legge regionale n. 5 del 2023 si è reso necessario per introdurre misure organizzative urgenti e temporanee volte a garantire l'erogazione dei Livelli essenziali di assistenza in tutto il territorio regionale.

In particolare, stante l'esistenza nella Regione di aree disagiate prive di assistenza primaria, con questo intervento normativo s'intende, nelle more di una più complessiva e compiuta riorganizzazione dell'assistenza territoriale, assicurare la completa copertura delle cure primarie.

L'esame del disegno di legge n.36 si è svolto nel corso di un'unica seduta, quella del 6 agosto 2024, all'esito della quale il testo è stato approvato nella versione della Giunta proponente, senza dunque apportarvi alcuna modifica.

Il testo consta di tre articoli:

L'articolo 1 che al comma 1 autorizza le Aziende sanitarie locali, al fine di evitare l'interruzione anche temporanea dei progetti di assistenza primaria e continuità assistenziale ad utilizzare risorse del proprio bilancio aziendale e al comma 2 le autorizza a fornire a tutti i medici impegnati nei progetti aziendali di assistenza primaria e continuità assistenziale, i ricettari di cui all'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269.

L'articolo 2 che reca la norma finanziaria e l'articolo 3 relativo all'entrata in vigore.

La Sesta Commissione, in considerazione dell'estrema urgenza delle norme proposte, ne auspica una immediata presa in esame ed approvazione da parte dell'Assemblea consiliare.

Relazione di minoranza

(non pervenuta)

TESTO DEL PROPONENTE**TESTO DELLA COMMISSIONE**

Art. 1

Art. 1

Modifiche all'articolo 1
della legge regionale n. 5 del 2023

Modifiche all'articolo 1
della legge regionale n. 5 del 2023

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 5 maggio 2023, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di assistenza primaria) sono aggiunti i seguenti:

(identico)

"2 bis. Le Aziende sanitarie locali (ASL), al fine di evitare l'interruzione anche temporanea dei progetti di assistenza primaria e continuità assistenziale, previsti dal comma 2 e nelle more della redistribuzione delle relative economie sulla base dei fabbisogni rappresentati, sono autorizzate ad utilizzare risorse del proprio bilancio aziendale.

2 ter. Le ASL, allo scopo di garantire uniformi livelli essenziali di assistenza nel territorio e con la prioritaria finalità di individuare misure organizzative atte ad assicurare l'assistenza sanitaria di base ai cittadini di aree disagiate della regione, sono autorizzate a fornire a tutti i medici impegnati nei progetti aziendali di assistenza primaria e continuità assistenziale, i ricettari di cui all'articolo 50 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici) convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici). La disposizione è, altresì, applicabile ai medici in quiescenza che abbiano aderito ai progetti aziendali di assistenza primaria e continuità assistenziale, anche con contratti libero professionali, laddove non sia garantita la completa copertura delle cure primarie per assicurarne le medesime funzioni, per le sole attività e limitatamente ai pazienti degli ambiti territoriali riferibili ai predetti progetti, sino al 31 dicembre 2024."

Art. 2

Art. 2

Norma finanziaria

Norma finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

(identico)

Art. 3

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

Art. 3

Entrata in vigore

(identico)